



Comune di Fano
Provincia di Pesaro e Urbino

Testo Unico
Regolamentare
per la disciplina delle
prestazioni e dei servizi
socio-assistenziali

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 02.02.2016

TITOLO IX

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DON PAOLO TONUCCI

Art.73

Finalità del Centro Residenziale

Il Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci si presenta quale struttura polifunzionale avente la finalità di garantire un percorso protetto nella logica della continuità assistenziale in favore di soggetti anziani nel passaggio dalla fase dell'autosufficienza a quella della non-autosufficienza.

Il Centro è articolato su due tipologie di servizi:

- **la Casa Albergo**, quale articolazione funzionale della rete di servizi e di interventi a favore della popolazione anziana autosufficiente, si pone come presidio socio-assistenziale residenziale, permanente e continuativo, a prevalente accoglienza alberghiera.

La struttura offre occasioni di vita comunitaria, servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreative.

Gli alloggi hanno, pertanto, le seguenti finalità:

- offrire possibilità di vita autonoma in un ambiente controllato e protetto;
- prevenire e/o rimediare situazioni di solitudine o abbandono;
- offrire risposte agli anziani che hanno problemi di abitazione (sfratti, condizioni di affitto non sostenibili, barriere architettoniche che non possono essere rimosse, etc)
- garantire interventi immediati durante l'arco della giornata;
- offrire la possibilità di usufruire di servizi socio-assistenziali integrativi rispetto alla propria gestione dell'attività quotidiana.

- **la Residenza Protetta**, quale struttura che offre prestazioni ed interventi di accoglienza continuativa o temporanea agli anziani non autosufficienti di grado medio o totali, bisognosi di assistenza residenziale e sanitaria colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili, ovvero da eventi morbosi che richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi riabilitativi, allo scopo di prevenire le conseguenze negative connesse alla immobilità ed allo scopo di limitare i ricoveri ospedalieri.

Art.74

Caratteristiche della struttura

Il Centro Residenziale "Don Paolo Tonucci" è una struttura residenziale pubblica situata in via Bracci n.15, nel quartiere di San Lazzaro.

Il Centro presenta una superficie interna pari a mq.3150 suddivisa nei seguenti quattro livelli comunicanti attraverso scala ed ascensore:

Piano interrato - mq.541

Piano terra adibito a Casa Albergo – mq.1033

Piano Primo adibito a Residenza Protetta – mq.788

Piano Sottotetto – mq.788

Al piano interrato sono funzionanti la lavanderia, la stireria, il magazzino e la dispensa e gli spogliatoi del personale di servizio.

Al piano terra si trovano gli uffici di direzione, i servizi collettivi tra i quali la cappella per le

funzioni religiose, l'infermeria, l'ambulatorio medico, la palestra e la cucina nonché la sala soggiorno con TV fruibile dagli ospiti della Casa Albergo.

Al piano primo sono presenti il refettorio per gli ospiti della Residenza Protetta, il salone di soggiorno con TV e la guardiola per il personale OOSS.

La struttura offre all'esterno un ampio spazio verde attrezzato per trascorrere il tempo libero e creare occasioni di socializzazione all'aperto tra gli stessi ospiti della struttura nonché con eventuali visitatori.

E' presente, altresì, uno spazio destinato al gioco delle bocce.

Il Centro risulta di facile fruizione poiché ubicato in prossimità del centro storico, servito da fermate delle linee urbane dei mezzi di trasporto pubblici e dotata di ampio parcheggio nell'area antistante.

Il Centro offre due tipologie di servizio:

a) **RESIDENZA PROTETTA**

La struttura è dotata di 30 posti letto con 16 camere di cui 2 singole e 14 doppie tutte munite di servizi igienici ed arredo completo.

b) **CASA ALBERGO**

La struttura è dotata di 10 unità abitative, per complessivi 20 posti letto.

Gli alloggi sono tra loro integrati da spazi comuni per servizi collettivi e per attività di assistenza (servizi domiciliari, attività ricreative - culturali e di sorveglianza) programmate e finalizzate in relazione alle reali esigenze degli ospiti.

Art.75

Requisiti generali di accesso

Il Centro Residenziale accoglie in via temporanea e/o permanente soggetti anziani che abbiano compiuto di norma almeno il 65° anno di età all'atto della domanda di ingresso, fatto salvo quanto previsto successivamente, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Fano ovvero anziani che risultino aver posseduto la residenza all'atto dell'inserimento in altra struttura residenziale sita in un Comune diverso. In quest'ultimo caso l'anziano, all'atto dell'ingresso in struttura, dovrà trasferire la propria residenza all'interno del Centro Residenziale Don Paolo Tonucci.

L'anziano, inoltre, dovrà essere immune da malattie diffusibili e trasmissibili e idoneo alla vita comunitaria

Art.76

Modalità di ammissione e dimissione

Per poter accedere al Centro Residenziale è necessario presentare apposita domanda presso il Comune di Fano - Settore Politiche Sociali, dopo aver svolto colloquio di segretariato con l'Assistente Sociale che fornirà all'interessato ed ai suoi familiari tutte le informazioni sui criteri d'accesso, sulla struttura e sui servizi offerti; successivamente al colloquio, gli stessi saranno invitati a prendere visione dei luoghi del Centro accompagnati dal referente della struttura.

La domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta dall'anziano nonché, qualora nominato, dal tutore, curatore ovvero amministratore di sostegno dello stesso.

La domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata da:

- Valore ISEE con indicata la situazione patrimoniale ed economica posseduta dal nucleo anagrafico dell'interessato con riferimento ai redditi d'imposta dell'anno precedente alla presentazione della domanda. Nel caso in cui il dichiarante, all'atto della presentazione della domanda, si impegni al pagamento totale della retta di ospitalità e di tutte le spese in essa non incluse, lo stesso può ritenersi esonerato dalla compilazione di suddetta parte.
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia della documentazione medica contenente le informazioni specificate ai successivi artt. 81 e 87;
- copia della domanda presentata ovvero del verbale attestante l'invalidità civile qualora posseduti.

L'Ente si riserva la valutazione finale sull'idoneità di ciascun interessato alla convivenza comunitaria e mantiene la facoltà di ulteriori accertamenti prima di definire la procedura di ingresso.

L'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza d'ingresso al Centro Residenziale verrà notificato agli interessati mediante comunicazione scritta.

Il momento dell'ingresso effettivo dell'anziano nella struttura è subordinato al numero dei posti letto concretamente disponibili, precisando che in caso di convivenza in camere doppie di soggetti non legati da vincoli di parentela, di norma si rende necessaria la compatibilità di genere nei confronti dell'ospite già inserito, ferma restando la possibilità da parte di entrambi di esprimere congiuntamente una diversa volontà della quale l'Assistente sociale dovrà tenere conto.

A seguito della comunicazione formale di disponibilità del posto, l'ingresso in struttura viene disposto con Determinazione Dirigenziale previa presentazione della seguente documentazione, da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di disponibilità del posto :

- dichiarazione di accettazione all'inserimento sottoscritta dall'interessato o chi per esso;
- impegno al pagamento della retta mensile, sottoscritto dall'interessato o dagli obbligati al mantenimento.

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti verrà predisposta apposita lista di attesa, costantemente aggiornata, sulla base dei criteri di riferimento successivamente specificati agli artt.83 e 89.

Nel rispetto del principio della continuità assistenziale la priorità di ingresso nella Residenza Protetta viene riconosciuta agli utenti già ospiti della Casa Albergo che non risultino più idonei ad essere ospitati presso la predetta struttura.

L'ammissione comporta la presenza dell'ospite nella struttura sino a quando sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

La dimissione dalla struttura potrà avvenire per atto volontario dell'ospite ovvero del soggetto al quale è affidato il ruolo di tutore, curatore ovvero amministratore di sostegno, con un preavviso di almeno 10 giorni, alla direzione del Centro Residenziale, che a sua volta avrà cura di informarne l'Ente.

L'ospite potrà essere dimesso per comprovati e gravi motivi di salute certificati dal medico di base dello stesso, comportanti l'adozione di interventi continuativi non compatibili con i servizi offerti dal Centro Residenziale, previa valutazione dell'UVI territoriale.

Le dimissioni possono essere altresì proposte dal Coordinatore della struttura per quei soggetti che manifestano gravi comportamenti che non consentano lo svolgimento della vita comunitaria. In tal

caso, le proposte di dimissioni, verranno comunicate al Servizio Sociale dell'Ente il quale, unitamente al familiare di riferimento, si adopererà per individuare una soluzione alternativa più idonea.

Infine, le dimissioni potranno essere attivate d'ufficio nel caso di reiterato mancato pagamento della retta dovuta per oltre tre mensilità consecutive.

Art.77

Inserimento in struttura

Al momento dell'ingresso in struttura, e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli operatori del Centro dovranno predisporre apposita cartella personale dell'utente, conservata e periodicamente aggiornata.

Tutti gli operatori della struttura sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati e ai documenti personali degli ospiti che siano agli atti o comunque venuti a loro conoscenza.

La cartella conterrà:

- **la scheda sanitaria**, compilata al momento dell'ingresso dal medico di medicina generale; la stessa sarà aggiornata nel corso della permanenza in struttura dal medico MG presente in struttura e/o dagli infermieri professionali.

- **la scheda psico-sociale**, redatta dall'Assistente Sociale del Centro Residenziale, la quale si occuperà successivamente di aggiornarla.

- **il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)** è redatto dalle figure professionali del Centro residenziale, dall'Assistente Sociale della struttura, dall'Assistente Sociale comunale, dal MMG, dagli Infermieri professionali e dall'OSS tutor.

Il PAI viene condiviso con il familiare di riferimento e/o da altri familiari che si rendono disponibili. Il PAI di norma viene redatto annualmente e, semestralmente, vengono verificati e misurati gli obiettivi. Qualora emergano significative e permanenti modifiche dello stato di salute dell'utente, il coordinatore del Centro residenziale richiede nuova valutazione all'Unità Valutativa Integrata territoriale di Fano e, a seguito di tale nuova valutazione, sarà redatto un nuovo PAI.

Tutti gli operatori sono tenuti a seguire quanto indicato nel PAI.

Art.78

Corredo personale

Al momento dell'ingresso l'ospite deve portare con sé un corredo di vestiario sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento, compatibile con le dimensioni degli spazi e degli arredi assegnati.

Gli ospiti, ovvero i propri familiari, dovranno provvedere autonomamente a reintegrare il corredo usurato.

Art.79

Rapporti con la rete parentale

I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere al Centro Residenziale nel rispetto della vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio all'andamento dei servizi, ad eccezione dei servizi di cucina e guardaroba.

L'ospite della Casa Albergo è libero di ricevere visite nel proprio alloggio, senza arrecare disturbo all'altro ospite, nella fascia oraria diurna dalle 8,00 alle 20,00; nel periodo estivo, da giugno a settembre, le visite saranno ammesse sino alle ore 22.30.

E' permesso, altresì ricevere occasionalmente ospiti, sempre nella suddetta fascia oraria, utilizzando i locali comuni all'uso messi a disposizione, concordandone l'uso con il Coordinatore del Centro.

I familiari degli ospiti della Residenza Protetta possono avere accesso in orari liberi compatibili con le esigenze degli ospiti, previa comunicazione al Coordinatore della struttura, sempre nel rispetto delle attività di cura ed assistenza degli anziani.

Durante il periodo relativo all'inserimento dell'anziano, inoltre, ed al fine di favorirne più possibile l'ambientamento, i parenti potranno accedere alla struttura anche al di fuori degli orari di accesso stabiliti, nel rispetto della privacy degli altri ospiti.

I familiari/parenti degli utenti sono inoltre tenuti a collaborare in ogni modo con gli operatori del Centro per quanto afferisce:

- a) lavaggio degli abiti di proprietà dell'anziano non lavabili c/o la struttura (cappotti, giacche, soprabiti ect.);
- a) tenuta del cambio stagionale degli indumenti non collocabili in struttura;
- b) rinnovo degli abiti, delle calzature e della biancheria intima usurati;
- c) mantenimento di relazioni significative con il proprio congiunto ospitato;
- d) visite alla famiglia o al nucleo parentale;
- e) rimozione di tutti quegli ostacoli che possono ritardare o impedire il rientro dell'anziano nel suo naturale ambiente di vita;
- f) accompagnamento durante eventuali visite specialistiche del proprio congiunto qualora ne sia necessaria la presenza;
- g) mantenimento di rapporti di cura durante eventuali ricoveri ospedalieri del proprio congiunto.

Art.80

Presenza del volontariato

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto a favore degli anziani ospitati presso il Centro Residenziale attraverso lo svolgimento di attività ed occasioni di incontro concordate con il Coordinatore della struttura.

I volontari debbono comunque astenersi da ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura.

La struttura può avvalersi inoltre della collaborazione e del supporto di operatori di associazioni di volontariato locali ovvero di strutture parrocchiali sia per l'effettuazione del servizio di trasporto finalizzato al compimento di visite specialistiche o analisi laboratoriali, sia per attività di intrattenimento.

La struttura è aperta ad iniziative che provengono dal territorio circostante, proponendosi come sede per incontri formativi e animativi gestiti dalle organizzazioni e dalle istituzioni a ciò preposte.

Art.81

Criteri generali per la definizione della retta

La retta viene stabilita annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con apposito atto deliberativo della Giunta del Comune di Fano.

La retta di ospitalità ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) viene portata a conoscenza degli ospiti e/o loro familiari.

La retta dovuta deve essere corrisposta in forma posticipata entro la prima decade del mese solare

successivo attraverso il pagamento del bollettino postale precompilato ed inviato all'ospite.

Art.82

Requisiti specifici di accesso per la Casa Albergo

Per l'accesso alla Casa Albergo, si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:

- qualora vi siano due richiedenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, è consentito l'ingresso anche a quel componente che abbia un'età di norma inferiore a 60 anni;
- essere autosufficienti ed in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana ed essere idonei alla convivenza in comunità. Pertanto, non potranno essere accolte persone con problemi di natura psichica, demenza senile o con dipendenze patologiche tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.
- opzione obbligatoria in fase di domanda, tra appartamento uso singolo ovvero disponibilità alla convivenza con terzi. Nel caso di uso esclusivo la retta si intende maggiorata dell'80%.

Pertanto, la domanda di ingresso alla Casa Albergo dovrà essere corredata dall'ulteriore seguente documentazione:

- certificazione medica, attestante lo stato di autosufficienza psicofisica e l'assenza di malattie diffusibili e trasmissibili;
- documentazione o certificazione medica che attesti l'anamnesi sanitaria, le patologie presenti e le terapie in atto del richiedente .

Art.83

Criteri per la formulazione della lista di attesa della Casa Albergo

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti verrà predisposta un'apposita lista di attesa che verrà aggiornata a seguito di posti liberi, tenendo conto delle domande presenti in quel momento e della effettiva situazione dei richiedenti, secondo i criteri di riferimento di seguito indicati:

- situazioni di disagio che determinano pericolo di isolamento o di emarginazione sociale;
- procedimento di sfratto in corso;
- difficoltà al pagamento del canone di locazione in rapporto alla propria disponibilità economica;
- disagio abitativo dovuto a mancanza di abitazione;
- assenza di figli o di altri supporti familiari;
- anti-igienicità;
- sovraffollamento;
- condizioni economiche del richiedente. Nel caso in cui il richiedente scelga di non dichiarare il valore ISEE del proprio nucleo anagrafico, la situazione economica verrà valutata quale corrispondente al massimo livello.
- conflittualità familiare tale da compromettere la coabitazione.

Resta salva la possibilità da parte del servizio sociale di valutare, caso per caso, eventuali situazioni di particolare complessità, che ne comportino l'inserimento prioritario rispetto alla lista d'attesa ad insindacabile giudizio del servizio.

Art.84

Prestazioni specifiche erogate nella Casa Albergo

La Casa Albergo fornisce ai propri utenti un complesso di prestazioni fra di loro integrate, così articolato:

a) Alberghiere:

- pulizia generale dell'appartamento per un massimo di due volte a settimana per complessive 4 ore settimanali, da definirsi sulla base delle condizioni generali degli ospiti;
- pulizia per il mantenimento degli spazi comuni;
- servizio di mensa a richiesta dell'utente;

➤ servizio di lavanderia

Il servizio di mensa si attiva su richiesta dell'utente e comporta il pagamento diretto al gestore della struttura di un costo sociale predefinito dall'Ente.

b) Assistenziali:

➤ attività di sorveglianza e portineria nell'arco delle 24 ore e pronto intervento in caso di emergenza;

➤ attività ricreativo-occupazionali sulla base di un piano di lavoro integrato con il piano di attività della Residenza Protetta;

➤ servizio religioso;

➤ accesso alle occasioni di ricreazione e utilizzo dei locali comuni e della palestra, previo rilascio di parere medico.

➤ attività di servizio sociale e di integrazione con le realtà di volontariato del territorio;

➤ servizi amministrativi.

Art.85

Vita comunitaria in Casa Albergo

L'ospite può assentarsi temporaneamente dalla Casa Albergo preferibilmente con preavviso alla Direzione.

In caso di mancato rientro per il pernottamento, tale preavviso diventa necessario ed in tale ultimo caso, la Direzione potrà informare i familiari o altri soggetti di riferimento qualora lo ritenga opportuno.

Il Coordinatore della Casa Albergo promuoverà sistematici incontri con gli utenti ed i loro familiari finalizzati a verificare l'andamento e l'organizzazione del servizio.

L'allontanamento spontaneo dell'ospite non comporta nessuna responsabilità da parte della Direzione della struttura, essendo l'ammissione e la permanenza volontarie; tuttavia, è garantita la necessaria attività di sorveglianza e di comunicazione ad eventuali familiari di riferimento.

La direzione è responsabile delle cose depositate nei termini previsti dagli artt.1783 e ss. del codice civile.

Art.86

Divieti e responsabilità all'interno della Casa Albergo

Gli ospiti, al momento dell'ingresso, possono integrare il mobilio dell'appartamento con oggetti personali purché compatibili con gli arredi e gli spazi già esistenti, che resteranno di proprietà dell'utente. Esigenze particolari verranno di volta in volta concordate con il Coordinatore.

Gli ospiti dovranno segnalare alla direzione il cattivo funzionamento degli impianti e delle attrezzature.

Tutti gli apparecchi radio e televisivi devono essere tenuti a basso volume in modo da non disturbare.

Gli ospiti sono tenuti a mantenere gli alloggi e gli arredi, anche quelli presenti negli spazi comuni, in ordine e in stato di decoro. In caso contrario, sarà loro richiesto un rimborso con prelievo dal deposito cauzionale, se capiente, ed eventuale addebito dell'eccedenza.

Gli occupanti hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area verde di pertinenza; in caso di oggettiva impossibilità, l'ospite dovrà informare il Coordinatore che potrà provvedere in merito.

Gli ospiti che usufruiscono del servizio di pulizia, devono consentire l'ingresso, nelle ore stabilite, al personale addetto.

Il Coordinatore della struttura ha la competenza di verificare le condizioni igieniche degli appartamenti e di sollecitare in tale senso gli occupanti.

Gli ospiti sono tenuti a comportarsi con educazione e senso civico verso tutti e di fare uso di un abbigliamento adeguato al decoro della Casa Albergo, rispettando le ordinarie prassi di cura del sé.

Nel caso di malattia, gli ospiti devono subito informare la direzione della struttura.

Chi intendesse rientrare dopo l'ordinaria chiusura della Casa Albergo deve informare la direzione dell'ora approssimativa del rientro.

In caso di dimissioni l'utente è tenuto a riconsegnare l'appartamento e/o il posto letto adeguatamente pulito e privo di danni materiali, fatto salvo il logorio per vetustà.

I familiari, nel caso in cui l'ospite necessiti di visite specialistiche, terapie medico-riabilitative o/e ricoveri in ospedale, dovranno provvedere in proprio agli interventi nonché ai necessari trasporti, accompagnamento ed assistenza.

L'ospite, di norma, non potrà introdurre all'interno della struttura animali domestici, fatta salva l'ipotesi di uso esclusivo dell'appartamento, purchè non arrechino disturbo alla vita comunitaria.

È fatto divieto di introdurre all'interno degli alloggi attrezzature elettriche non conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

All'interno degli alloggi, come nei locali comuni della struttura, vige il divieto di fumo.

È fatto divieto di accendere barbecue all'interno degli alloggi, nell'area verde di pertinenza e nell'area verde del Centro Residenziale.

Art.87

Definizione specifica della retta di Casa Albergo

L'utente inserito è tenuto a versare, al momento dell'ingresso, un deposito cauzionale infruttifero pari a due quote mensili correnti, salva diversa valutazione del servizio sociale professionale che ne accerti il disagio economico.

Tale somma verrà restituita all'ospite, o in sua mancanza agli eredi, al momento delle dimissioni dal servizio, salvo le eventuali quote trattenute a titolo di risarcimento danni.

Il mancato pagamento della retta dovuta per un numero massimo di tre mensilità comporta l'avvio dell'azione legale per il recupero del credito nonché, in caso di reiterato mancato pagamento, la dimissione dal servizio disposta d'ufficio.

Nell'eventualità di dimissioni per morosità, l'Ente eserciterà l'azione di recupero nei confronti del soggetto interessato e/o dei familiari tenuti al mantenimento ex art.433 c.c., previo accertamento della loro condizione economica e patrimoniale.

L'assenza temporanea degli ospiti, a qualsiasi titolo, non dà luogo a riduzioni.

La retta del servizio è comprensiva:

- del canone di utilizzo dell'appartamento assegnato;

- di tutte le utenze: energia elettrica, acqua potabile, impianto di riscaldamento centralizzato, aria condizionata, tariffe comunali;
- fruizione di tutti gli spazi comuni al piano terra per attività di relazione e ricreazione;
- servizio di pulizia per il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali della struttura (spazi comuni), dei mini – appartamenti, delle attrezzature e degli arredi.
- manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti;
- quota di ammortamento della struttura;
- prestazioni alberghiere ed assistenziali individuate al precedente art. 83 lett.a) e b);
- servizio di vigilanza diurna e notturna;
- polizza per responsabilità civile verso terzi a cura e spese del soggetto gestore,
- il mantenimento dell'area verde di pertinenza di ogni singolo appartamento, in caso di oggettiva impossibilità dell'ospite;

La retta non comprende:

- il servizio di trasporto da e per la struttura;
- le prestazioni di assistenza medica specialistica e farmaceutica, non ricomprese tra gli interventi previsti dalla normativa in vigore;
- il servizio mensa
- il servizio lavanderia
- assistenza in caso di ricoveri ospedalieri.

Art.88

Requisiti specifici di accesso per la Residenza Protetta

La domanda di ingresso alla Residenza Protetta dovrà essere corredata dall'ulteriore seguente documentazione:

- certificato medico contenente l'anamnesi sanitaria dell'anziano, le patologie presenti e le terapie in atto;
- richiesta di valutazione multidisciplinare per l'inserimento in Residenza Protetta, sottoscritta dal MMG oppure esito di valutazione multidisciplinare già effettuata;

Dopo il ricevimento della domanda di ingresso, l'Assistente Sociale del Comune provvederà ad istruire la pratica da presentare all'U.V.I. (Unità Valutativa Integrata) territoriale, la quale dovrà effettuare la valutazione dei livelli di non autosufficienza, sulla base delle scale di valutazione multidimensionali indicate dalla Regione Marche.

Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell'utente, che determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale, sociale e sanitario, deve essere comunicata all'U.V.I. dal Coordinatore della struttura.

Art.89

Criteri per la formulazione della lista di attesa per la Residenza Protetta

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti verrà predisposta apposita lista di attesa, costantemente aggiornata, sulla base dei seguenti criteri di riferimento :

- ordine cronologico di presentazione delle domande di ospitalità;
- assenza di figli o di altri supporti familiari;
- incapacità o impossibilità di assistenza da parte dei figli;
- carico assistenziale sostenuto dai familiari;
- conflittualità familiare tale da compromettere le cure domiciliari;
- inadeguatezza delle condizioni abitative.

- condizioni economiche del richiedente. Nel caso in cui il richiedente non abbia dichiarato il valore ISEE del proprio nucleo anagrafico, la situazione economica verrà valutata corrispondente al massimo livello.

In relazione a nuove domande presentate provenienti da soggetti che vivono presso il proprio domicilio/abitazione, e/o al verificarsi di eventi che modifichino il grado e l'urgenza dei singoli casi di domande già presentate ed inserite nella graduatoria, si potrà modificare l'ordine della graduatoria ad insindacabile valutazione professionale del servizio sociale che ha in carico l'utente.

Art.90

Prestazioni specifiche erogate nella Residenza Protetta

Conformemente a quanto previsto dalla L.R.20/2002 e dal successivo Regolamento 1/2004, all'interno della Residenza Protetta sono erogati i seguenti servizi:

a) Prestazioni e servizi generali

- servizio cucina e mensa: pasti prodotti direttamente dalla cucina interna, il menù mensile è autorizzato dall'Area Vasta di Fano e prevede possibilità di scelta. Agli ospiti con particolari patologie viene garantita la dieta personalizzata. Se richiesto, gli ospiti possono consumare il pasto con i propri familiari.
- servizio lavanderia, stireria guardaroba: la biancheria piana viene lavata da ditta specializzata esterna. Gli indumenti personali degli ospiti vengono lavati e stirati dalla lavanderia interna, i capi che necessitano lavaggio a secco sono consegnati ai familiari.
- servizio pulizia e sanificazione: servizio erogato giornalmente, tutti i prodotti utilizzati rispondono a tutte le normative di sicurezza, la struttura è dotata di Piano di Sanificazione dove sono indicati prodotti, modalità d'uso e frequenza delle attività di detersione e sanificazione.

Nella struttura sono presenti le schede di sicurezza.

b) Servizi generali di supporto

- coordinamento della struttura con responsabilità di programmazione ed indirizzo rivolto a tutti i servizi prestati all'interno della struttura.
- servizio Sociale Professionale con compiti di presa in carico degli anziani fin dal momento dell'ingresso, assicurando che tutti i soggetti istituzionali si adoperino a garantire all'anziano le migliori condizioni possibili di vita all'interno della struttura.
- animazione. Il servizio animazione è curato da un animatore con presenza di 6 ore settimanali suddivise in 3 giorni a settimana. L'animatore organizza il tempo libero degli anziani attraverso interventi individuali e di gruppo che mantengono attivi aspetti cognitivi, relazionali e mnemonici con particolare attenzione all'ascolto e alla conversazione.

c) Servizi di assistenza diretti alla persona

- Tutte le attività di cura rivolte agli ospiti sono erogate da personale qualificato OSS con assicurazione di protezione continua nell'arco delle 24 ore, come disposto dalla normativa regionale (L.R. n.20/2002 e Regolamento di attuazione).

Le attività di cura mirano a garantire la tutela della salute ed il benessere psicofisico dell'ospite.

Tutti gli operatori della Residenza Protetta sono tenuti a seguire quanto indicato nel PAI, redatto all'ingresso dell'ospite e condiviso con i familiari. Il personale in servizio è tenuto a mantenere, nei confronti di terzi, il segreto su fatti o circostanze concernenti gli ospiti, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni.

Il personale è tenuto a partecipare a tutte le attività formative proposte dalla Cooperativa e/o dall'Ente Gestore.

d) Servizi di assistenza infermieristica: l'attività infermieristica garantisce il monitoraggio delle

condizioni di salute dell'ospite, tutte le prestazioni di cura sono erogate in massima collaborazione con le figure assistenziali. L'infermiere professionale mantiene costanti rapporti con i Medici di Medicina Generale e con i Medici Specialisti.

e) Servizio Medico Medicina Generale: Le responsabilità, la direzione clinica e la continuità terapeutica dei singoli casi (ospiti inseriti) è affidata ad uno o più Medici di Medicina Generale individuati secondo quanto previsto dalla convenzione nazionale della categoria. L'accesso dei Medici di Medicina Generale avviene in maniera programmata, in base a quanto concordato con il Coordinatore della Casa Protetta e contenuto nel Piano di Assistenza Individuale (P.A.I). Il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio.

In caso non sia possibile ricorrere al Medico di Medicina Generale per le urgenze – emergenze l'infermiere professionale o il personale O.S.S. attiveranno il servizio di Emergenza 118.

Art.91

Definizione specifica della retta di Residenza Protetta

Il pagamento della retta presso la Residenza Protetta decorre dall'undicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di disponibilità del posto qualora l'ingresso in Struttura non avvenga entro i 10 giorni previsti. Tale disposizione è possibile solo nel caso di impedimento per ricoveri presso altre strutture e/o ricoveri ospedalieri; comunque l'ingresso dovrà avvenire entro e non oltre 30gg dalla predetta comunicazione. Alla retta giornaliera verrà applicata una riduzione del 25% a titolo di riserva posti.

La retta del giorno di ingresso e quella del giorno di dimissione vengono considerate interamente. In caso di assenza dalla struttura che comporti il mantenimento del posto letto per i primi 7 giorni la retta viene versata integralmente, per periodi di assenza superiore ai 7 giorni sarà applicata una riduzione del 25% sulla retta giornaliera.

Qualora le assenze giustificate e concordate con il Coordinatore della Struttura vengano determinate da eventi diversi dalle condizioni di salute e si protraggano per più di sette giorni, sarà prevista una riduzione della retta dovuta pari al 25% a partire dall'ottavo giorno in poi.